



Coordinamento-Settore
Università Ricerca Afam

Roma, 31 marzo 2010

Accordo per la ripartizione benefici legge n. 388/2000 – personale dirigenziale ISPEL – anno 2008

NOTA A VERBALE UILPA- UR AFAM

La UILPA-UR AFAM ritiene **non sottoscrivibile** il testo proposto a titolo di ripartizione dei benefici oggetto dell'accordo per i motivi di seguito indicati nella presente nota, che costituisce parte integrante dell'accordo stesso.

- L'accordo prevede che nella ripartizione si tenga conto dei "risultati ottenuti e della relativa valutazione nell'anno 2008". Non sono però stati resi noti alle OO.SS. i tempi ed i contenuti degli incarichi assegnati ai Dirigenti, e di conseguenza non abbiamo informazioni in merito al *raggiungimento degli obiettivi*, richiamati nel testo come attività già valutata di cui "si terrà conto". Peraltro, i criteri di *valutazione* sono stati stabiliti in un accordo del 2003, non sottoscritto dalla scrivente O.S., accordo che è forse il caso di rivedere visto che l'argomento non è più stato portato al tavolo per una verifica di attualità rispetto all'assegnazione delle attività, mentre sono stati oggetto di incontro sindacale esclusivamente i criteri per la *graduazione degli incarichi*.
- Nei parametri di valutazione è inserita una lettera "b" inerente la responsabilità manifestata nella "programmazione delle *attività scientifiche, tecnologiche* e amministrative": cosa assai peculiare – a nostro avviso contraria alla legge 165/2001 e sue modificazioni – che **vieta espressamente** alla Dirigenza ogni attribuzione in materia di gestione della Ricerca (art. 15 comma 2).
- Nei parametri di valutazione risulta ancora una volta inserita una lettera "c" ("assiduità nella prestazione") che ha già punito severamente – lo si riporta a titolo di esempio di come sono state effettuate le valutazioni – lavoratrici in astensione obbligatoria per gravidanza, cosa che riteniamo assolutamente inaccettabile oltre che illegittima.
- Le risorse rese disponibili non si ritengono congrue con le attività rese a ragione del finanziamento
- La UIL ha già in passato espresso la propria indisponibilità a firmare un accordo che prevedesse una parte delle risorse (il 40%) erogate a titolo di "incentivante".
- Il ritardo nella proposizione del testo e quindi nell'erogazione è ingiustificato visto che la norma era in discussione già all'atto della sottoscrizione dell'accordo dell'accessorio dell'anno 2008.
- Manca la previsione di una Commissione di Garanzia che la UIL aveva più volte richiesto di inserire per consentire ai lavoratori - che si consideravano mal valutati - di poter avere una possibilità di riesame della propria posizione prima di adire il giudice del lavoro.
- Le convocazioni continuano ad essere effettuate con modalità che rischiano quasi sempre di impedire una serena ed attenta partecipazione ai tavoli negoziali, con ciò prefigurando un atteggiamento che induce ad irrigidimenti che ostacolano ogni possibile mediazione tra le parti.

Per quanto sopra esposto, la UIL **non sottoscrive l'accordo** come proposto dall'ISPEL, riservandosi le azioni in ogni sede anche esterna all'ente, atte a tutelare la propria immagine oltre che l'interesse legittimo dei lavoratori.

UILPA-UR AFAM ISPEL

Dott. Marco Di Luigi